

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CESARE

Seduta del 14/10/2025

FATTO

La cliente afferma di aver stipulato con l'intermediario quattro contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, tutti successivamente estinti in via anticipata. Il primo contratto risulta essere stato stipulato in data 7 maggio 2015 ed estinto con decorrenza 30 giugno 2019 dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 originariamente previste. Il secondo contratto è stato concluso in data 11 gennaio 2019 ed estinto con decorrenza 31 marzo 2023 dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 totali. Il terzo contratto risulta stipulato in data 7 febbraio 2019 ed estinto con decorrenza 31 marzo 2023 dopo il versamento di 49 rate sulle 120 previste. Infine, il quarto contratto è stato sottoscritto in data 20 febbraio 2019 ed estinto con decorrenza 30 settembre 2023 dopo il pagamento di 51 rate sulle 120 complessive. La cliente afferma di avere diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, conformemente a quanto statuito dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea nel caso

Lexitor e dalla successiva giurisprudenza nazionale. Sottolinea di aver presentato in data 14 aprile 2025 un reclamo cumulativo riferito a tutti i contratti, al quale l'intermediario ha dato riscontro negativo in data 13 giugno 2025.

La cliente chiede la condanna dell'intermediario al pagamento della somma complessiva di € 7.432,72, in applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis*. In subordine, ferma l'applicazione del criterio *pro rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, per commissioni e/o costi *up front*, domanda una riduzione apportata al criterio della curva degli interessi. Chiede ad ogni modo il rimborso della somma di € 20,00 relativo alle spese di procedura, la corresponsione degli interessi legali decorrenti dalla data del reclamo fino all'effettivo soddisfo e il rimborso delle spese legali quantificate in € 200,00 o nel diverso importo determinato in via equitativa dal Collegio. La cliente chiede infine genericamente la restituzione di eventuali quote versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, contesta la domanda articolando le proprie difese su più profili. Eccepisce preliminarmente la propria incompetenza *ratione temporis* con riferimento al primo contratto, sostenendo che tra la data di estinzione del finanziamento e la data di presentazione del ricorso siano decorsi più di 6 anni. Eccepisce quindi il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta restitutoria delle commissioni di intermediazione con riferimento a tutti i contratti, sostenendo che l'effettivo beneficiario di tali somme sia l'agente in attività finanziaria intervenuto per la stipula dei contratti, al quale sarebbe stata versata l'intera voce di costo. Nel merito, l'intermediario deduce che nei contratti sono riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso, essendo espressamente qualificate come oneri di natura istantanea le commissioni di attivazione, le spese di istruttoria e gli oneri rete distributiva o commissioni di intermediazione. Precisa che le spese di gestione, ove previste, sono state invece oggetto di rimborso in quanto legate ad attività soggette a maturazione nel tempo. L'intermediario reitera quindi le offerte di restituzione già presentate in sede di reclamo ma rifiutate dalla ricorrente, domandando che il Collegio dichiari l'intermediario liberato dall'obbligazione mediante la corresponsione delle seguenti somme a titolo di ristoro delle sole commissioni di attivazione non godute. Offre € 262,37 per il primo contratto n. *277, € 190,28 per contratto n. *330, € 294,51 per il contratto n. *443 ed € 216,10 per il contratto n. *845. Chiede di non accogliere il ricorso ed in subordine di ritenere carente di legittimazione la richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione.

DIRITTO

La controversia riguarda la restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di quattro contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio. Preliminarmente, il Collegio è chiamato a pronunciarsi su 2 eccezioni di pregiudiziali sollevate dall'intermediario resistente. La prima eccezione attiene alla possibile incompetenza temporale di questo Arbitro con riferimento al primo contratto. L'intermediario ha evidenziato che il ricorso è stato presentato in data 1° luglio 2025, mentre il primo finanziamento risulta estinto con decorrenza 30 giugno 2019, come attestato dalla liberatoria rilasciata dall'intermediario in data 6 giugno 2019. La disciplina vigente prevede che non

possano essere sottoposte all'Arbitro Bancario Finanziario controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Sul punto, questo Collegio condivide il consolidato orientamento secondo cui, nelle controversie aventi ad oggetto la retrocessione di oneri non maturati a seguito di estinzione anticipata del prestito, ai fini della verifica della competenza temporale deve aversi riguardo alla data in cui è avvenuta l'estinzione anticipata del finanziamento e non alla data del versamento estintivo.

Nel caso di specie, essendo il ricorso stato presentato il 1° luglio 2025 e risultando il primo contratto estinto con decorrenza 30 giugno 2019, sono decorsi esattamente 6 anni tra le 2 date. La quietanza liberatoria rilasciata dall'intermediario attesta formalmente la chiusura del rapporto al 30 giugno 2019, data che deve considerarsi dirimente ai fini della competenza temporale. Considerato che il termine di 6 anni va computato in modo rigoroso e che alla data di presentazione del ricorso tale termine risulta già decorso, è sussistente l'incompetenza temporale con riferimento al primo contratto stipulato in data 7 maggio 2015.

L'eccezione sollevata dall'intermediario deve pertanto essere accolta.

La seconda eccezione sollevata dall'intermediario riguarda il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta restitutoria delle commissioni di intermediazione con riferimento agli altri 3 contratti oggetto del ricorso. L'intermediario ha sostenuto che, essendo intervenuto nella sottoscrizione un agente in attività finanziaria cui sarebbe stata versata la commissione in parola, non potrebbe essere ritenuto legittimato passivamente alla restituzione di tali somme.

Tale eccezione deve essere disattesa alla luce del consolidato orientamento dei Collegi territoriali, secondo cui tutti i costi di natura istantanea, compresi i costi di intermediazione, devono essere oggetto di restituzione da parte del finanziatore. Le eventuali scelte organizzative dell'intermediario che decida di avvalersi di una rete di agenti o di mediatori e i relativi costi non devono infatti gravare sul cliente. Come evidenziato dalla giurisprudenza arbitrale, la legittimazione passiva sussiste in capo all'intermediario anche per i costi poi retrocessi ad altro soggetto, essendo la titolarità del rapporto in capo esclusivamente all'istituto erogante. Inoltre, secondo l'orientamento del Collegio di Coordinamento, la fonte del credito restitutorio del cliente non è il contratto bensì il pagamento delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento, sicché il soggetto tenuto alla restituzione deve individuarsi in colui che ha ricevuto il pagamento da cui è sorto l'effetto estintivo, ossia l'intermediario convenuto che ha emesso il conteggio estintivo.

La controversia riguarda la corretta applicazione della disciplina dell'estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo. Per quanto concerne i 3 contratti rispetto ai quali sussiste la competenza temporale di questo Arbitro, occorre preliminarmente individuare il quadro normativo applicabile. I contratti in esame sono stati stipulati prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 73/2021. A tali contratti si applica pertanto la disciplina dell'articolo 125-sexies del TUB come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea nella sentenza Lexitor e come successivamente chiarito dal Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario.

La Corte di Giustizia Europea, con la pronuncia resa nel caso Lexitor, ha stabilito che in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi di natura istantanea. Tale principio è stato recepito dal Collegio

di Coordinamento, che ha individuato i criteri di riduzione applicabili distinguendo tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale, per i quali si applica il criterio della proporzionalità lineare, e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito, per i quali si applica in assenza di diversa previsione pattizia il metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che limitava la retrocessione ai soli costi ricorrenti per i contratti stipulati prima del luglio 2021. Successivamente, il decreto cosiddetto Omnibus ha confermato, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, che anche per le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della riforma devono applicarsi le disposizioni vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti, non essendo comunque soggette a riduzione le sole imposte.

Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, occorre procedere all'esame dei singoli contratti per i quali sussiste la competenza di questo Arbitro, ossia il secondo, il terzo e il quarto finanziamento. Con riferimento al secondo contratto, stipulato in data 11 gennaio 2019 ed estinto anticipatamente con decorrenza 31 marzo 2023 dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 totali, risulta che il finanziamento prevedeva commissioni di intermediazione e spese di istruttoria. Le commissioni di intermediazione, in ragione della loro natura di onere sostenuto nella fase prodromica del rapporto contrattuale, devono essere qualificate come costi di natura istantanea. Analogamente, le spese di istruttoria, pur comprendendo secondo la clausola contrattuale anche attività di archiviazione dati e documenti, devono essere ricondotte alla categoria dei costi istantanei, atteso che l'elencazione delle ulteriori attività contenute nella clausola si riferisce interamente alla fase precedente la conclusione del finanziamento. Tale qualificazione corrisponde all'orientamento di recente espresso da questo Collegio in fattispecie analoghe. Deve tuttavia rilevarsi che dalla documentazione in atti risulta che l'importo effettivamente corrisposto a titolo di spese di istruttoria, al netto degli oneri erariali che non sono soggetti a riduzione, è pari a € 16,00.

Applicando ai costi istantanei il criterio della cosiddetta curva degli interessi e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito									
Importo del prestito	€ 14.182,03		TAN	4,64%					
Durata del prestito in anni	10		Importo rata	148,00					
Numero di pagamenti all'anno	12		Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%					
Data di inizio del prestito	01/04/2019		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,36%					

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di intermediazione				1.598,40	Upfront	38,36%	613,15	0,00	613,15
spese di istruttoria (al netto degli oneri erariali)				480,00	Upfront	38,36%	184,13	0,00	184,13
Totale				2.078,40					797,28

L'importo risultante in tabella, pari a € 797,28, da arrotondare ad € 797,00 è inferiore a quanto chiesto dalla cliente (€ 1.256,64) che ha invece applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo chieste a rimborso.

Per quanto riguarda il terzo contratto, stipulato in data 7 febbraio 2019 ed estinto anticipatamente con decorrenza 31 marzo 2023 dopo il pagamento di 49 rate sulle 120 totali, valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento al secondo finanziamento circa la qualificazione delle commissioni di intermediazione e delle spese di istruttoria come costi di natura istantanea. Anche in questo caso, l'importo effettivamente corrisposto a titolo di spese di istruttoria, al netto degli oneri erariali, risulta pari a € 16,00. Applicando ai costi istantanei il criterio della cosiddetta curva degli interessi e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 23.459,56	TAN	5,10%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	250,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/03/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,56%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di intermediazione				1.200,00	Upfront	37,56%	450,72	0,00	450,72
spese di istruttoria (al netto degli oneri erariali)				768,00	Upfront	37,56%	288,46	0,00	288,46
Totale				1.968,00					739,18

L'importo risultante in tabella, pari a € 739,18 da arrotondare ad € 739,00 è inferiore a quanto chiesto dalla cliente (€ 1.173,87) che ha invece applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo chieste a rimborso.

Con riferimento al quarto contratto, stipulato in data 20 febbraio 2019 ed estinto anticipatamente con decorrenza 30 settembre 2023 dopo il pagamento di 51 rate sulle 120 totali, si applicano le medesime considerazioni in ordine alla qualificazione delle commissioni di intermediazione e delle spese di istruttoria come costi istantanei. Anche per tale rapporto, l'importo effettivamente corrisposto a titolo di spese di istruttoria, al netto degli oneri erariali, è pari a € 16,00. Applicando ai costi istantanei il criterio della cosiddetta curva degli interessi e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 25.161,70	TAN	5,01%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	267,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
Data di inizio del prestito	01/07/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,54%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di intermediazione				3.204,00	Upfront	35,54%	1.138,83	0,00	1.138,83
spese di istruttoria (al netto degli oneri erariali)				560,00	Upfront	35,54%	199,05	0,00	199,05
Totale				3.764,00					1.337,88

L'importo risultante in tabella, pari a € 1.337,88 da arrotondare ad € 1.338,00, è inferiore a quanto chiesto dalla cliente (€ 2.173,50) che ha invece applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo chieste a rimborso.

La richiesta di rimborso della somma di € 20,00 versata per la procedura arbitrale deve essere accolta, così come la domanda di corresponsione degli interessi legali dalla data di presentazione del reclamo (14 aprile 2025) fino all'effettivo saldo.

La domanda di rimborso delle spese legali deve invece essere rigettata alla luce dei principi espressi dal Collegio di Coordinamento 4580/2025. Non emergono infatti comportamenti gravemente scorretti o ingiustificatamente ostruzionistici da parte dell'intermediario, che ha formulato offerte e sostenuto tesi difensive argomentate né ricorrono argomenti giuridici di particolare complessità. Infine, la domanda generica di restituzione di rate versate in eccedenza deve essere rigettata per difetto di prova.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.874,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo; dichiara il ricorso inammissibile con riferimento al contratto n. *277.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA